

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Comune di Alessandria

***Regolamento per il funzionamento  
della Commissione locale per il paesaggio***

## **Art. 1** **(Costituzione, composizione, funzionamento)**

1. Ai sensi dall'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 4 della L.R. n° 32/2008, è istituita la "*Commissione locale per il paesaggio*", di seguito indicata "Commissione".
2. La Commissione è l'organo collegiale di consulenza tecnica del Comune in materia di tutela paesaggistico - ambientale.
3. La Commissione deve essere in numero dispari e non inferiore a 3 membri / commissari, compreso il Presidente, e dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 4 della L.R. n° 32/2008, nonché quelli previsti dalla D.G.R. n° 34-10229 in data 01 /12/2008 e la D.G.R. n. 2-2640 del 22/12/2020 pubblicata sul BUR del 21/01/2021;
4. I membri / commissari devono rappresentare le competenze e le professionalità richieste dalle disposizioni regionali.
5. La sede della Commissione è presso il Comune Capofila, dove di regola si riunisce.
6. La Commissione è incaricata di esprimere i pareri previsti in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali dall'art. 3 della L.R. n° 32/2008 e s.m.i.
7. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

## **Art. 2** **(Nomina, designazione e durata)**

1. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale della Provincia di Alessandria - Comune di Alessandria e, in relazione alla gestione associata. Il Comune di Alessandria assume la qualifica di Comune Capofila. A seguito di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/2000, la competenza potrà essere estesa anche agli altri Comuni facenti parte dell'ambito territoriale, senza che ciò comporti sostanziale modifica al presente regolamento. L'adesione potrà essere manifestata da ciascun Comune, in qualunque momento, anche successivamente alla nomina della Commissione.
2. La Commissione viene nominata, con i criteri previsti dall'art. 4 L.R. 32/08 e s.m.i., dalla Giunta Comunale del Comune Capofila previo esame dei curricula presentati. A tal fine il Comune Capofila provvede a pubblicare un bando/comunicazione di ricerca dei componenti della commissione, assicurandone la massima diffusione. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.
3. I membri della Commissione sono individuati a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti sulla base del possesso dei requisiti richiesti.
4. In occasione della seduta d'insediamento, la Commissione nomina al suo interno il Presidente.
5. Compete al Comune capofila la surroga dei membri dimissionari o decaduti ai sensi del successivo art. 5.
6. Un funzionario comunale individuato del Comune capofila assiste ai lavori con funzioni di Segretario verbalizzante e provvede ad illustrare le pratiche.

### **Art. 3**

#### **(Casi di incompatibilità)**

1. Le cause di incompatibilità e l'obbligo di astensione sono disciplinati dalla normativa regionale.

### **Art. 4**

#### **(Spese)**

1. La partecipazione ai lavori dei componenti della Commissione locale per il paesaggio è a titolo gratuito.

2. Eventuali spese per rimborsi viaggio, consulenze legali, tecniche e specialistiche sono a carico del Comune che richiede tali spese, che provvederà direttamente al pagamento a fronte di apposita richiesta documentata.

### **Art. 5**

#### **(Casi di decadenza dei commissari)**

1. Si ritengono decaduti quei commissari che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente Art. 3 o nei casi previsti dalle norme regionali e nazionali.

2. I commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.

3. La decadenza viene notificata all'interessato dal Comune capofila e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto.

### **Art. 6**

#### **(Individuazione delle attribuzioni)**

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.

2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, e per ogni altro adempimento dell'Ente Locale previsto dalle normative nazionali e regionali in materia di paesaggio.

3. La Commissione è tenuta pertanto a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione relativamente agli aspetti di compatibilità paesaggistica dei singoli interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo.

4. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico ambientale.

5. Alla Commissione, in particolare, viene richiesto di esprimere il parere vincolante, di cui all'art. 49, comma 7, della L.R. n° 56/77 e s.m.i. e di cui all'art.32 della legge n.47/1985 e s.m.i. in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che, nella prescrizione degli strumenti locali, sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.

6. I componenti della Commissione direttamente o indirettamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio finale allontanandosi dall'aula, dichiarandone preventivamente i motivi.

7. Il segretario verbalizzante provvede alla predisposizione del verbale della commissione inserendo all'ordine del giorno le pratiche pervenute dai Comuni associati, e successivamente provvede alla trasmissione del parere della Commissione ai Responsabili di Servizio dei Comuni associati, ai quali spetterà ogni adempimento istruttorio successivo all'espressione del parere della Commissione ed il rilascio della autorizzazione paesaggistica. Il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e di Istruttore della pratica rimane in capo al singolo Comune in cui ricade l'intervento.

#### **Art. 7**

##### **(Modalità di convocazione)**

1. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria di norma ogni bimestre, salvo diversa convocazione in caso di necessità.
2. La seduta è convocata tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica e-mail, da recapitare con almeno cinque giorni di anticipo sulla data di convocazione.
3. La convocazione della seduta deve indicare espressamente l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

#### **Art. 8**

##### **(Validità delle sedute e delle decisioni)**

1. Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente.
2. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista, limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
3. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.
4. Alle sedute della Commissione, oltre al funzionario comunale incaricato con funzioni di Segretario, può partecipare, senza diritto di voto, il referente tecnico del Comune interessato, che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.
5. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla trasmissione degli stessi al Comune interessato, nonché alla raccolta ed archiviazione dei verbali. I verbali sono sottoscritti da tutti i componenti presenti e dal Segretario.
6. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.
7. E' richiesta l'eventuale presenza dei Responsabili (o loro delegati) di specifici servizi - del Comune capofila e degli altri Comuni convenzionati - ai lavori della Commissione, qualora il loro apporto sia ritenuto necessario nella trattazione delle domande, nonché nella fornitura di atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico dei commissari.

#### **Art. 9**

##### **(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle modalità stabilite dai rispettivi Statuti degli Enti che lo approvano.

#### **Art. 10**

##### **(Norma rinvio e varie)**

1. Spetta al Dirigente competente del Comune capofila di integrare e specificare ulteriormente, ove necessario, le modalità di funzionamento della Commissione, nonché di stipulare eventuali convenzioni con Comuni eventualmente interessati ad avvalersi dei lavori della Commissione in forma associata.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.